

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO LLPP

Proposta N. 2945 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1277 DEL 17/09/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E PROCURA ALLE LITI ALL'AVV. ANTONIO ROSCI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI AI SENSI DELL'ART. 395, N. 5 C.P.C. (SENTENZA CONTRARIA AD ALTRA PRECEDENTE AVENTE FRA LE PARTI AUTORITA' DI COSA GIUDICATA) ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO CONTRO LA SENTENZA N. 604/2026 DELLA STESSA CORTE EMESSA NEL GIUDIZIO TRA PORTA GIUSEPPE E PROVINCIA DI VERCELLI. CIG.BCFD104F93 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Viabilità;
- il Responsabile di Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e, verbalmente, ha proposto l'adozione di un provvedimento per l'affidamento dell'incarico legale di cui all'oggetto, trasmettendo tale proposta al sottoscritto Responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;
- con determinazione dirigenziale **n. 965 del 15.10.2024** si è disposto il collocamento a riposo del dipendente Avv. Antonio Rosci, inquadrato come legale dell'Ente presso il Servizio Avvocatura, con decorrenza dal 01/06/2025;
- con atto di citazione avanti la Corte d'Appello di Torino, notificato alla Provincia di Vercelli in data 26 ottobre 2022, l'Ing. Giuseppe Porta ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 58/2022, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 9 febbraio 2022, pubblicata in data 10 febbraio 2022, con cui il Tribunale Civile di Vercelli,

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha rigettato il ricorso d'urgenza ex artt. 700-702 c.p.c. che il Porta aveva proposto per il riconoscimento del diritto ad ottenere dalla convenuta PA un compenso a titolo di indennità per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ. per aver prestato attività professionale a suo favore;

- con la sentenza in oggetto citata la Corte d'appello ha accolto le domande dell'appellante riformando integralmente la sentenza del Tribunale di Vercelli per l'effetto condannando la Provincia di Vercelli, per capitale, al pagamento dell'importo di € 95.098,37 oltre rivalutazione monetaria dal 22 febbraio 1993 fino alla data della sentenza con interessi legali dalla medesima data fino al saldo sulla somma annualmente rivalutata e a rimborsare a Porta Giuseppe le spese del giudizio di primo grado per un importo pari a euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA nonché a quelle del giudizio d'appello per un importo pari a euro 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA;
- il fascicolo relativo alla sentenza n. 604/2026 della Corte di Appello di Torino è stato trattato dall'Avv. ROSCI prima della collocazione a quiescenza e durante il successivo incarico di collaborazione;
- con **Decreto del Presidente n. Atto 139 del 15/09/2026** è stata disposta l'autorizzazione a resistere e a costituirsi contro la sentenza n. 604/2026 emessa dalla Corte d'Appello di Torino nel giudizio tra l'Amministrazione provinciale e l'Ing. Porta Giuseppe, al fine di presentare ricorso per revocazione ai sensi dell'ex art. 395, n. 5 c.p.c. ;

CONSIDERATO che:

- a seguito del pensionamento del predetto dipendente, il Servizio Advocatura dell'Ente risulta attualmente privo di personale, atteso che l'Avv. Antonio Rosci era l'unico legale interno e difensore dell'Amministrazione provinciale;
- il suddetto professionista aveva maturato un'esperienza ultradecennale quale legale dell'Ente, rappresentandolo in giudizio innumerevoli volte e acquisendo professionalità e competenze utili all'Ente al fine di assicurare la gestione e la continuità dei servizi erogati;
- con **Decreto Presidenziale n. 93 del 29.05.2025** veniva conferito all' Avv. A. Rosci un *incarico di collaborazione a titolo gratuito* ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Decreto-legge n. 95/2011, come modificato dall'art. 9 del Decreto-legge n. 90/2014, per lo svolgimento di attività a supporto del Servizio Advocatura dell'Ente per il periodo di anni 1 (uno), dal 01.06.2025 al 30.05.2026;

- a scadenza dell'incarico di collaborazione, in data 30.05.2026, veniva meno qualsiasi rapporto instauratosi tra la Provincia di Vercelli e l'Avv. A. Rosci;
- a termine dell'*incarico di collaborazione a titolo gratuito* di cui sopra, rimaneva in corso la seguente causa identificata tramite giudice di competenza e numero di ruolo oltre che dalla controparte: Corte d'Appello di Torino (RGN n. 744/2022) – **Ricorso contro sentenza n. 604/2026** – Porta Giuseppe;

DATO ATTO che:

- la Provincia di Vercelli, in attuazione delle misure previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), dispone di un Elenco aperto di avvocati esterni di comprovata esperienza, dal quale attingere per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;
- il predetto Elenco costituisce uno strumento idoneo ad assicurare, nel conferimento degli incarichi di patrocinio legale, trasparenza, imparzialità, tempestività ed adeguata comparazione delle competenze professionali, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

RAVVISATA la necessità di procedere al conferimento dell'incarico in favore di professionista esterno all'Amministrazione, stante l'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di figura professionale abilitata al patrocinio legale avanti le Giurisdizioni Superiori;

RICHIAMATI:

- la Giurisprudenza della Corte dei Conti (Cfr. **deliberazione Corte dei Conti, Umbria, n. 137/2013 nonché SS.RR., in sede di controllo, n. 6/2005**) secondo cui il patrocinio legale esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza sicché, trattandosi di attività non riconducibile ad un incarico di studio, ricerca e consulenza, non soggiace alla disciplina vincolistica di cui alla Legge n. 244/2007, art. 3, commi da 54 a 57;
- la Giurisprudenza amministrativa (Cfr. **C.d.S., Sez. V, decisione n. 2730/2012**) secondo cui sussiste una differenza ontologica tra l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'Ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione, a mente della citata giurisprudenza, consentono di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente,

non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica, comportando una "scelta fiduciaria" da parte dell'Amministrazione;

- la **sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 giugno 2019 (causa C-264/2018)** in base alla quale gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettere d), i) e ii) della direttiva UE 2014/24 - in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "(...) solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza (...)". Nello specifico, il Giudice comunitario, nel confermare i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che il carattere fiduciario di queste prestazioni, riconosciuto e acclarato nella sentenza, comporta che "... da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente ... potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni";

- la **Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Regione Lazio, che con la sentenza 08 giugno 2021, n. 509** ha ribadito il carattere fiduciario di tali incarichi che "(...) in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 2730 del 2012; Comm. Speciale n. 2109 del 2017 e n. 22017 del 2018) e con gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono stati inquadrati tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario (...)";

- il **parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 2018** con cui viene ravvisata, ai fini dell'affidamento di patrocinio legale, la necessità di acquisire il curriculum del professionista, per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza all'incarico da conferire, nonché il preventivo per la valutazione di congruità;

- l'**art. 56 del D.Lgs n. 36/2023** che esclude dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro, la rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31;

- la **Delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023**, recante "*Linee guida per l'applicazione delle disposizioni in materia di servizi legali*", che, pur confermando la natura di contratti esclusi per i servizi legali rientranti nel citato art. 56, comma 1, lett. h) punto 2 precisa l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e di registrare l'affidamento sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC, ai fini della tracciabilità finanziaria della Legge 136/2010 e della pubblicità dei contratti pubblici,

seppur l'importo della prestazione pura è pari a zero – pur potendo generare in futuro flussi finanziari minimi, rimborsi spese o compensi legati alle spese di liti;

PRECISATO che:

- la suddetta norma va coordinata con gli artt. 1 e 2 e 5 del succitato D.Lgs n. 36/2023 i quali prevedono che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, sono affidati nel rispetto dei principi di risultato e della fiducia e di buona fede e di tutela dell'affidamento.
- i servizi legali di rappresentanza e difesa in giudizio rientrano tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;
- l'affidamento del servizio si configura come opera intellettuale del servizio di cui agli articoli 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) e seguenti del Codice Civile consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;
- il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale costituisce contratto d'opera intellettuale, caratterizzato da un rapporto professionale fondato sulla fiducia, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 5 del medesimo decreto.

CONSIDERATO che:

- alla stregua della Giurisprudenza sopra richiamata, l'affidamento di incarichi esterni non è soggetto a procedure di evidenza pubblica essendo facoltà dell'Ente, per la particolare natura dell'incarico, procedere all'affidamento diretto e fiduciario;
- è stato, pertanto, sentito per le vie brevi l'Avv. Antonio ROSCI, il quale risulta essere iscritto nell'Elenco aperto di avvocati esterni da quale l'Ente può attingere per il conferimento di incarichi e difese in giudizio;

PRESO ATTO che stante la professionalità acquisita dal Avv. Rosci e l'istruttoria puntuale svolta nell'ambito della causa sopra richiamata, si ritiene opportuno assicurare la continuità del servizio erogato e gestito da questo Ente ai fini della definizione del contenzioso pendente;

VERIFICATO che l'Avv. Antonio ROSCI, del quale è stato accuratamente vagliato il curriculum vitae, non si trovi in una condizione di conflitto di interessi con la Provincia di Vercelli e gli è stato richiesto di far pervenire all'Ente un preventivo dettagliato;

PRESO ATTO che:

- il citato Professionista ha manifestato la propria disponibilità ad assumere un incarico di patrocinio legale a titolo gratuito per la causa citata in precedenza, dichiarando l'insussistenza di conflitti d'interesse allo svolgimento dello stesso;
- la prestazione dell'Avv. Antonio Rosci sarà svolta a titolo gratuito;
- potranno essere rimborsate all'Avv. Rosci le spese relative agli oneri di viaggio e spostamento legati alla rappresentanza dell'Ente nella causa in questione oltre alle spese vive (costi di notifiche, bolli, copie, ecc...);
- nel corso del procedimento dovranno essere assunte delle spese a titolo di contributo unificato, pari all'importo complessivo di euro 1.165,50 (di cui euro 1.138,50 come contributo unificato ed euro 27,00 come tassa fissa di bollo) che saranno sostenute dall'Ente, tramite il versamento diretto al legale incaricato il quale procederà al pagamento dovuto presso il Tribunale;
- in considerazione della particolare complessità tecnica e giuridica della controversia, inerente al procedimento di cui sopra, nonché della necessità di garantire una tempestiva, qualificata ed efficace tutela degli interessi dell'Ente nel giudizio promosso da Porta Giuseppe innanzi la Corte d'Appello di Torino, risulti opportuno procedere al conferimento dell'incarico di patrocinio legale dell'Ente, all'Avv. Antonio Rosci in quanto possessore di esperienza ultradecennale presso la Provincia di Vercelli nell'ambito in questione ed, inoltre, a conoscenza dell'intero iter processuale antecedente al ricorso in essere in quanto il procedimento era in carico allo stesso quando ricopriva il ruolo di Avvocato dell'Ente presso il Servizio Advocatura prima del suo collocamento in quiescenza;

RITENUTO, pertanto, per evidenti ragioni di urgenza ed economicità, che il conferimento dell'incarico di patrocinio legale al medesimo professionista risponda ai principi di efficacia, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, garantendo la necessaria continuità della difesa tecnica, l'uniformità dell'impostazione difensiva e l'ottimizzazione dei tempi e delle attività connesse alla costituzione nel giudizio di legittimità.

RICHIAMATO quanto previsto:

- dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in relazione alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'affidatario, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli artt. 94 e seguenti del medesimo decreto;
- dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in materia di divieto di pantouflage, con riferimento all'insussistenza di situazioni vietate dalla normativa vigente;
- dal Codice di comportamento della Provincia di Vercelli, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 21/12/2018, in ordine alla relativa accettazione da parte dell'affidatario.

DATO ATTO INOLTRE che:

- il rapporto tra l'Amministrazione Provinciale e l'Avv. Antonio ROSCI sarà regolato da apposito disciplinare di incarico già predisposto per lo svolgimento delle attività di patrocinio legale dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'esecuzione delle spese è soggetta a tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3, Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- con riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente CIG: **BCFD104F93**;
- è stata acquisita dal professionista la documentazione e le dichiarazioni , conservate in atti, per procedere con l'incarico e alle forme di pubblicità richieste per legge;
- il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale integrato con il disciplinare di incarico.
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è l'Ing. Marco Acerbo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
- sono state individuate le procedure secondo le indicazioni del RUP;
- sono state rispettate, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, le disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ed è stata accertata l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023, di conflitto di interesse per il firmatario del presente atto e il RUP in relazione ai destinatari finali dello stesso;

PRESO ATTO che l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo al legale affidatario è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e rispetta le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D. Lgs. 267/2000.

PRECISATO che il capitolo 10010900 "Spese per controversie Legali" risulta assegnato, nell'ambito del PEG, al dott. Piero Gaetano Vantaggiato, Dirigente del Settore Affari Generali – Economico Finanziario – Vigilanza, e che il medesimo dott. Vantaggiato, a seguito della verifica effettuata in merito alla corretta imputazione della spesa, ha espresso il proprio assenso all'utilizzo del capitolo per far fronte agli oneri derivanti dall'adozione della presente determinazione, autorizzandone pertanto l'impiego ai fini contabili e gestionali.

RITENUTO che: l'affidamento a **titolo gratuito** nel caso di specie risulti pienamente legittimo e coerente con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in quanto sussistono i seguenti stringenti requisiti:

- la scelta del professionista Avv. Antonio Rosci, iscritto nell'Albo degli avvocati di Vercelli ammessi al patrocinio e che, pertanto, possiede la specifica abilitazione professionale necessaria per assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio in oggetto, risponde al primario interesse pubblico di assicurare una difesa tecnica di alto livello, fondata sulla pregressa e profonda conoscenza dei fascicoli e dei flussi amministrativi da parte dell'ex dipendente. Tale elemento garantisce una continuità conoscitiva non altrimenti reperibile sul mercato, realizzando al contempo un totale risparmio di spesa per l'Ente;
- l'assunzione del patrocinio a titolo gratuito per le cause in questione in materie diverse non configura una pratica anticoncorrenziale o una violazione dell'Equo Compenso (Legge 49/2023), bensì risponde alla spontanea manifestazione di volontà del professionista dettata dalla continuità difensiva di un contenzioso da lui stesso istruito e seguito quando era in servizio, garantendo l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa ex artt. 1,2, e 3 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la comunicazione pervenuta via e-mail il 14 settembre 2026, trasmessa dall'Avv. Antonio ROSCI che quantifica in Euro **1.138,50** il *contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile nel processo amministrativo e nel processo tributario e che dovrà essere assolto unicamente con modalità telematica* a cui va aggiunto l'importo di euro **27,00** per la tassa fissa di bollo per un **totale** di euro **1.165,50**;

RITENUTO di provvedere all'impegno della spesa dell'importo di euro 1.165,50 (di cui euro 1.138,50 come contributo unificato ed euro 27,00 come tassa fissa di bollo) all' Avv. Antonio Rosci il quale procederà al pagamento dovuto presso il Tribunale in quanto risulta indispensabile presentare il ricorso alla causa in oggetto **entro** la scadenza fissata dalla Corte d'Appello del **23/09/2026**;

VERIFICATA la compatibilità delle prestazioni richieste e delle eventuali responsabilità con la gratuità dell'incarico;

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

- art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 165/2001;
- art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;
- art. 35 (Dirigenti) dello Statuto dell'Ente;

VISTI:

- lo Statuto Provinciale vigente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Decreto del Presidente n. 89 del 31-08-2023;
- il Decreto del Presidente n. 9/2026 avente ad oggetto: "CONFERIMENTO INCARICHI AI DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. PROVVEDIMENTI", con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali che prevedono, tra gli altri, l'attribuzione al sottoscritto, a far data dal 01 gennaio 2026, della direzione del Settore Lavori Pubblici;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici"
- la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio n. **40** del 17/12/2025 "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028. APPROVAZIONE DEFINITIVA, con cui è stato approvato il **DUP** e contestualmente il Piano Opere Pubbliche;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. **41** del 17/12/2025 "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028. APPROVAZIONE DEFINITIVA;
- il Decreto Presidenziale n. **5** del 20/01/2026 APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE **P.E.G. 2026 - 2028**;
- il Decreto del Presidente n. **27** del **23/02/2026** con il quale è stato approvato il Piano integrato di Attività e Organizzazione (**P.I.A.O.**) per il triennio 2026/2028;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 33 del 11/12/2019;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: art. 184 – Liquidazione della spesa;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, allegato n. 4/2 paragrafo 6 (*la liquidazione, l'ordinazione ed i pagamento delle spese*);

VERIFICATO:

- il CIG: BCFD104F93
- che la spesa che si liquida con il presente provvedimento rientra nella disponibilità del relativo impegno di spesa (**Cap Peg 10010900** "Spese per controversie legali");

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. il professionista in argomento ha trasmesso, debitamente compilato, il modello riportante i dati di *tracciabilità dei flussi finanziari*, agli atti d'ufficio;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1 di conferire** l'incarico di patrocinio legale della Provincia di Vercelli all' Avv. Antonio Rosci, con studio in Novara, per la proposizione del ricorso per revocazione ai sensi dell'ex art. 395, n. 5 c.p.c. avanti la Corte d' Appello di Torino contro la sentenza n. 604/2026 nel giudizio contro Porta Giuseppe;
- 2 di dare atto** che si provvederà, in virtù del mandato espresso dal Presidente della Provincia con **Decreto n. 139/2026**, alla sottoscrizione della formale procura alle liti in favore dell'Avv. Antonio Rosci nel giudizio in premessa citato;
- 3 di dare atto** che l' *incarico è reso a titolo gratuito*, fermo restando il solo rimborso delle spese vive, di viaggio e delle spese di giustizia documentate;
- 4 di approvare** il relativo *disciplinare di incarico* allegato al presente atto;
- 5 di provvedere** ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 s.m.i, secondo l'uso commerciale e alla sottoscrizione del contratto e del disciplinare di incarico tra l'Avv. Antonio Rosci e la Provincia di Vercelli per lo svolgimento delle attività di patrocinio legale dinanzi alla Corte d'Appello di Torino;
- 6 di impegnare** la somma complessiva di Euro **1.165,50** (di cui euro 1.138,50 come contributo unificato ed euro 27,00 come tassa fissa di bollo), sul Bilancio 2026 alla Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di gestione Programma 0111 Altri servizi generali con la seguente imputazione:

Esercizio finanziario	Capitolo	Voce di spesa	Importo
2026	10010900	Spese per controversie Legali	Euro 1.165,50

- 7 di dare atto** che la **liquidazione** del relativo rimborso a favore del legale avverrà a presentazione delle ricevute telematiche del versamento del Contributo Unificato e del bollo;
- 8 di dare atto** che con riferimento all'art. 183, comma 6, del TUEL, è stato accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 9 di dare atto** che il C.I.G. acquisito tramite la piattaforma telematica A&C di Maggioli in uso all'ente, ai sensi della Delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023, assegnato alla presente procedura è: BCFD104F93;
- 10 di dare atto** che l'istruttoria amministrativa finalizzata al presente atto è stata condotta nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e non presenta situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90.
- 11 di dare atto** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 s.m.i., è l'Ing. Marco Acerbo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
- 12 di disporre** le pubblicazioni in materia di trasparenza previste dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché gli adempimenti relativi alla trasmissione delle informazioni e dei dati relativi al presente affidamento alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di ANAC, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023 (Linee guida per l'applicazione delle disposizioni in materia di servizi legali);
- 13 di comunicare** l'affidamento dell'incarico legale al professionista assegnatario per tutti gli adempimenti che ne conseguono;
- 14 di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari;
- 15 di dare atto** che l'affidamento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" - Provvedimenti Dirigenti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente del Settore;
- 16 di dare atto** che ai sensi dell'art. 41 "Procedimento e fascicolo informatico", del Codice Amministrazione Digitale (CAD), il presente provvedimento è raccolto nel sistema informatico elettronico di gestione documentale del settore LL.PP. Classificato 35 / 2026 - ASSISTENZA LEGALE al ai fini dei successivi adempimenti amministrativi del caso.

Avverte che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o di piena conoscenza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi (120) giorni

Redattore: PINATO FABRIZIO

Funzionario/Incaricato di E. Q.: SGUOTTI MARZIO

**IL DIRIGENTE
ACERBO MARCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)